

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20125 Anno 2021

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udiienza: 05/05/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRENTO

nel procedimento a carico di:

SOCIETA' COOPERATIVA LA ROCCA IN PERSONA DEL LEG.RAPP.TE PT STEFANO
MORELATO

inoltre:

MINISTERO DELL ECONOMIA E FINANZE

avverso la sentenza del 21/10/2019 del TRIBUNALE di TRENTO

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

lette le conclusioni della Procura Generale.

2

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione penale della confisca ex art. 322 cod.pen. disposta, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., nel procedimento a carico di Giorgio Rigotti, Corrado Rigotti, Abram Corradi per il reato di cui agli artt. 81, ~~110~~ cod.pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, sulle istanze formulate da La Rocca s.r.l. (creditore pignoratorio nei confronti della società Gestim s.r.l., con pignoramento del 5 marzo 2013, all'esito di azione revocatoria) e da Quercia Immobiliare s.r.l. (aggiudicatario in sede di esecuzione civile dei 4 immobili pignorati), all'esito di una serie di annullamenti con rinvio della Suprema Corte (Cass. n. 25449 del 2015; Cass. n. 4241 del 2017 e Cass. 50658 del 2018), ha dichiarato inefficace la confisca nei confronti della Cooperativa La Rocca e dell'aggiudicatario La Quercia Immobiliare s.r.l. A tale conclusione è pervenuto in considerazione della priorità del pignoramento rispetto al sequestro ed alla confisca di natura penale e della natura chirografaria dei crediti dell'Agenzia delle entrate di Trento e di Milano (i primi assistiti da privilegio mobiliare, non riferibile agli immobili oggetto della procedura esecutiva civile, ed i secondi in base alla stessa precisazione del credito dell'Agenzia), tenuto conto che, in base a quanto già definitivamente affermato nelle precedenti sentenze di annullamento con rinvio della Suprema Corte, la Cooperativa La Rocca è terzo in buona fede rispetto alla vicenda penale della confisca (Cass. n. 4241 del 2017) e che non sussiste una prevalenza automatica della confisca (diretta o equivalente) sulla tutela del terzo in buona fede (Cass. n. 50658 del 2018).

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione penale della confisca ex art. 322 cod.pen. disposta con la sentenza sopra citata, deducendo: 1) la violazione di legge per contrasto dell'ordinanza con le indicazioni espresse nella sentenza di annullamento con rinvio del precedente provvedimento (Sez. 3, n. 50658 del 2018), con cui la Suprema Corte aveva onerato il giudice di una verifica fattuale della natura, dell'oggetto e del grado dei vari crediti dell'erario e della parte privata; 2) l'illogicità della motivazione che raggiunge conclusioni antinomiche rispetto alle emergenze fattuali, atteso che ~~sia~~ le Agenzie delle Entrate di Trento e Milano vantano crediti con privilegio mobiliare, mentre il credito della Cooperativa La Rocca è un credito chirografario, fatte salve le spese di lite, a cui è stata attribuita priorità solo in considerazione dell'anteriorità della trascrizione del pignoramento, così vanificando la funzione restitutoria della confisca.

3. La Procura Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento, atteso che non sussiste né l'asserita violazione dell'art. 627, terzo comma, cod.proc.pen., né il vizio motivazionale, avendo il giudice dell'esecuzione, con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, accertato la natura, l'oggetto ed il grado dei vari crediti, precisando la eguale posizione di creditori chirografari - rispetto agli immobili oggetto della procedura esecutiva civile e della confisca - sia della parte privata sia di quella pubblica ed avendo, conseguentemente, attribuito prevalenza alla parte privata in virtù del principio *prior tempore potior iure*, stante l'anteriorità del pignoramento immobiliare, annotato nel libro fondiario in data 22 marzo 2013, rispetto al sequestro preventivo, annotato nel libro fondiario in data 14 aprile 2013. Al contrario, il ricorso si presenta a-specifico laddove, pur deducendo l'assenza dell'accertamento richiesto dal giudice di legittimità, non indica neppure eventuali atti del procedimento o disposizioni legislative di cui è stata omessa la valutazione, da cui possa derivare una prevalenza dei crediti pubblici rispetto a quello privato, e contesta l'applicazione del principio *prior tempore potior iure*, che è un principio generale, espresso in una molteplicità di disposizioni del codice civile, tra cui, in questa sede, è sufficiente richiamare l'art. 2915 cod.civ., ai sensi del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante ... gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento. Va pure ricordato che, come recentemente precisato da Sez. 6 n. 6814 del 04/12/2019 cc. - dep. 20/02/2020, Rv. 278350 - 01, "la funzione del sequestro penale è quella di sottrarre all'indagato la disponibilità del bene in funzione della successiva apprensione da parte dello Stato", ma "l'acquisto in favore dello Stato, in caso di confisca, avviene a titolo derivativo e non originario, dal che si deduce la salvezza dei diritti reali di terzi, se acquistati in epoca anteriore al sequestro funzionale alla confisca, di competenza del giudice penale all'esito dell'accertamento di merito rispetto al quale la cautela è strumentale".

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il ^{5 MAGGIO} 20 aprile 2021.